

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

| INDICE | PAG. | | PAG. |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Missione: | | Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| PRESIDENTE | 448 | Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche (2428) | 454 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | PRESIDENTE | 454, 455, 456, 458 |
| FIANDROTTI ed altri: Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-1980 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria (2182) | 448 | BROCCA, <i>Relatore</i> | 454, 456, 457 |
| PRESIDENTE | 448, 449, 451, 453 | CASATI | 455 |
| CIRINO POMICINO | 450 | DEL DONNO | 455, 456, 457 |
| DEL DONNO | 450 | FIANDROTTI | 455 |
| FIANDROTTI, <i>Relatore</i> | 448, 451, 453 | GANDOLFI | 455 |
| GANDOLFI | 451 | GIUDICE | 456, 457 |
| LENOCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 452, 453 | LENOCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 457 |
| MASIELLO | 449, 452 | MASIELLO | 456 |
| MENSORIO | 449 | MONTELEONE | 455 |
| Votazione segreta: | | Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 453 | PRESIDENTE | 458 |

La seduta comincia alle 9,30.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Sterpa è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione della proposta di legge: Fian-drotti ed altri: Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-1980 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria (2182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti, Andò, Covatta, Martelli e Reggiani: « Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-1980 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Fiandrotti ha facoltà di svolgere la relazione.

FIANDROTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge tende ad evitare l'instaurarsi di procedimenti dinanzi al TAR o addirittura alla Corte costituzionale sanando una situazione di disparità determinatasi in seguito all'approvazione della legge n. 28 del 1980.

Ricordo per memoria che in tale legge avevamo ritenuto necessario stabilire un termine rigido di riferimento, escludendo dalla possibilità di partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato i pro-

fessori incaricati nell'anno 1979-80. Ciò per evitare di trovarci di fronte ad una serie di incarichi più o meno legittimi e assegnati più o meno correttamente per fare beneficiare degli effetti della legge un vasto numero di soggetti. Stabilendo un termine rigido, abbiamo in definitiva impedito il proliferare di incarichi nelle more dell'approvazione della legge stessa, ma ora ciò ha perso ogni validità essendo stati aboliti gli incarichi. Resta però il problema dei professori incaricati nell'anno 1979-80, esclusi dai benefici della citata legge perché il legislatore ritenne necessario stabilire un punto fermo ponendo un ostacolo insormontabile al conferimento degli incarichi, i quali hanno gli stessi requisiti dei professori incaricati negli anni precedenti ed hanno espletato il loro servizio regolarmente. La legge prevede infatti il mantenimento degli incarichi, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati ed il livello di funzionamento delle facoltà. Pertanto, questi professori, al momento della indizione dei giudizi di idoneità, si trovano nella condizione di avere compiuto tre anni di insegnamento nell'incarico senza poterne beneficiare, e di poter continuare a svolgere un'attività al servizio dello Stato, permanendo nell'incarico per permettere il buon funzionamento dell'università, fino a quando non sarà stata espletata la seconda tornata dei concorsi a professore associato.

Ora, manca una ragione sostanziale per un diverso trattamento di questi professori rispetto a quelli incaricati negli anni precedenti; anzi ai primi viene in definitiva attribuito un trattamento peggiore rispetto a categorie con minori requisiti. I professori incaricati, con un anno e, al momento dell'indizione dei giudizi di idoneità, con due o tre anni di attività, hanno l'unica possibilità di partecipare ai concorsi liberi per associato e non possono quindi partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato né a quelli per ricercatore universitario, non rientrando nelle categorie previste dalla legge per poter partecipare ai giudizi di idoneità per ricercatore, cosicché vengono posti

nella condizione o di cessare immediatamente dalla loro attività per poter partecipare ai concorsi per ricercatore oppure di continuare a svolgere le loro funzioni per consentire il buon funzionamento dell'università, trovandosi però, ad espletamento avvenuto dei concorsi, senza posto. È una situazione del tutto paradossale che, come legislatori, nel momento dell'approvazione della legge, non abbiamo potuto evitare, ma che ora dovremmo rimuovere per creare condizioni di giustizia nei confronti degli altri professori incaricati.

Credo che la Commissione possa valutare positivamente, senza eccezione alcuna, la proposta di legge che, come ho già detto, eviterà l'instaurarsi di procedimenti attraverso ricorsi al TAR, che potrebbero creare elementi di turbativa nell'espletamento dei concorsi e dei giudizi di idoneità, come anche nell'assegnazione e negli altri adempimenti previsti, perché vi sarebbe una categoria che, in attesa del giudizio, invocherebbe provvedimenti di sospensione in relazione all'assegnazione di posti messi a concorso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASIELLO. Desidero porre una questione di principio e di metodo di carattere più generale relativa alla necessità di procedere con estrema cautela nell'adottare una serie di piccoli interventi legislativi integrativi o correttivi della legge che il Parlamento ha approvato meno di un anno fa. Ciò perché sembrerebbe scarsamente credibile che, prima ancora che la legge abbia avuto un sufficiente collaudo, per cui interventi legislativi correttivi ed integrativi si potrebbero fondare sulla verifica, sulle esperienze oggettive e sul funzionamento della stessa, si debba intervenire integrandola, correggendola o modificandola.

Questo è uno dei tanti « disegni di legge » che vengono presentati e che rischiano di diventare valanga se non si adotta un criterio di cautela e di prudenza, senza il quale si rischia di snaturare la logica della legge. Tra l'altro, il

Parlamento darebbe una prova di scarsa serietà rimaneggiando una legge a distanza di qualche mese dalla sua approvazione. Questo è un sistema che ha tradizioni antiche, auliche: nella Firenze dantesca, una legge non durava più di una stagione. Il Parlamento della Repubblica forse dovrebbe essere un tantino più solido di quanto non fosse la Firenze dantesca.

Al di là di questa esigenza di cautela, di misura e di prudenza rispetto ad una somma di spinte corporative, che poi si esprimono in gran parte nelle leggi, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. In questo caso la « leggina » risponde ad un'esigenza oggettiva, quella di sanare una situazione per cui erano stati esclusi dalla possibilità di partecipare alle prove di idoneità gli incaricati nell'anno 1979-80. È questa una categoria di personale insegnante che non ha beneficiato delle disposizioni previste per altri loro colleghi. Infatti, gli assistenti incaricati supplenti possono con un solo semestre, che ha il valore di un anno, partecipare al giudizio. Pertanto vi sono incaricati da più di un anno che non hanno, però, la possibilità di accedere alle prove di idoneità per professore associato. Va aggiunto che gli incaricati nell'anno 1979-80 continuano a prestare la loro opera nell'università per garantire il livello di funzionamento delle facoltà per poi, quando praticamente « non servono più », essere licenziati.

È necessario, dunque, garantire a questa categoria di insegnanti (tra l'altro sono solo poche centinaia di unità) lo stesso trattamento riservato ad altre categorie, ma nello stesso tempo la modifica della legge che oggi si propone non deve rappresentare un precedente per una sorta di assalto alla legge stessa che ne snaturi la logica.

MENSORIO. Voglio ricordare al collega Masiello che in occasione della discussione della legge n. 28 io presentai un emendamento tendente ad eliminare le discriminazioni che oggi con la proposta di legge Fiandrotti ed altri vogliamo abolire.

Nell'esprimere il voto favorevole alla proposta di legge al nostro esame, concordo con il collega Masiello sulle necessità di apportare correzioni ed integrazioni alla legge sulla docenza universitaria che, in fase di applicazione, ha dimostrato di avere talune lacune e di produrre qualche disparità.

DEL DONNO. Evidentemente non vogliamo che si compia alcun tipo di ingiustizia o di discriminazione nei confronti di una qualsiasi categoria, ma il fatto che oggi ci troviamo ad estendere ai professori incaricati nell'anno 1979-80 le disposizioni dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sta a significare che il Parlamento continua a lavorare in maniera disorganica: quello che discute ed approva, ad esempio, ad ottobre, lo discute nuovamente e lo modifica a maggio, e così via.

Per quanto riguarda in particolare i professori incaricati, non è vero, come ha detto qualcuno, che si tratta di personale sfruttato dallo Stato che viene licenziato non appena la sua opera non serve più; purtroppo, oggi si è convinti che sia sufficiente lavorare un solo giorno per lo Stato per avere poi una sistemazione definitiva, per cui noi saremo sempre costretti ad approvare leggi che sanano situazioni particolari. Ad ogni modo, pur con le riserve testé espresse, sia pure a malincuore, annuncio il voto favorevole del MSI-destra nazionale al provvedimento al nostro esame.

CIRINO POMICINO. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, voglio sottolineare come le preoccupazioni espresse dal collega Masiello siano anche le nostre. È vero che siamo di fronte ad una legge di riordino generale della docenza universitaria varata solo un anno fa e che presenta alcune lacune, ma starei ben attento a « giustizziarla » anticipatamente sulla base di spinte che provengono dalle parti più disparate. Siamo convinti che il gran numero di proposte giacenti presso il Parlamento e non ancora preso in conside-

razione possa far perdere il quadro complessivo dell'assetto universitario del paese. Diciamo questo non perché venga usato come deterrente rispetto ai lavori dell'Ufficio di presidenza, che dovrà pur dare risposte alle iniziative legislative presentate da deputati anche del nostro gruppo, ma perché la preoccupazione avanzata dal gruppo comunista, che condividiamo, possa essere recuperata in una logica generale attraverso due strade ben precise, sulle quali il gruppo della democrazia cristiana richiama l'attenzione dell'intera Commissione.

Per quanto riguarda l'università, l'aver approvato una legge lo scorso anno non chiude tutta la tematica universitaria. Ci siamo fatti portavoce, insieme con altri deputati, dell'esigenza di svolgere una indagine conoscitiva sul settore universitario, attraverso un comitato rappresentativo di tutte le forze politiche, per seguire i processi di assestamento e di normalizzazione del comparto universitario. Per motivi che non sto a sottolineare e per difficoltà oggettive, l'avvio di questa indagine conoscitiva sta subendo ritardi. Riteniamo che tale iniziativa potrà fornire alla nostra Commissione elementi di giudizio su come la legge da noi approvata possa trovare la sua realizzazione pratica all'interno degli atenei italiani e sugli aggiustamenti da apportare rispetto ad una tematica permanentemente in evoluzione. Se seguiamo questa strada (mi rivolgo all'onorevole Masiello), esigenze pur legittime, ma parziali, potranno rientrare in un lavoro legislativo di questo tipo e trovare un momento di convergenza necessario per affrontare realmente i problemi dell'università.

Vi è un altro tipo di spinta che viene avanti e per il quale il Parlamento si trova dinanzi ad una serie di proposte di legge che attiene ad un comparto molto delicato all'interno del settore universitario, e cioè alle facoltà di medicina. Il Parlamento negli ultimi due anni ha approvato due leggi-quadro: quella sanitaria e quella universitaria generale. Per le peculiarità che esistono all'interno del comparto delle facoltà di medicina — come

riaffermato da tutti i gruppi politici, tant'è che quasi tutte le forze politiche hanno presentato proposte di legge volte a modificare l'ordinamento di tali facoltà - vi è l'esigenza di avviare rapidamente il dibattito generale sulla riforma delle stesse, essendo questa l'unica strada capace di riassorbire tutte le iniziative legislative presentate al riguardo (ciascuna di esse ha una « fetta » di dignità politica) perché, se le affrontassimo isolatamente, rischieremmo di perdere il senso complessivo delle esigenze delle facoltà di medicina nel nostro paese.

Il gruppo della democrazia cristiana, nel dare parere favorevole alla proposta di legge in discussione, che recupera un aspetto grossolano di sperequazione, ritiene giusto sottolineare questa duplice strada necessaria a recuperare il senso complessivo di una politica da attuare negli atenei, sulla base di una indagine conoscitiva e in particolare nelle facoltà di medicina, dando rapidamente inizio alla discussione generale dei provvedimenti di legge presentati da tutte le forze politiche al riguardo.

PRESIDENTE. Vorrei assicurare all'onorevole Cirino Pomicino che, a nome dell'Ufficio di presidenza della Commissione, ho già preso contatti con il presidente della Commissione igiene e sanità al fine di pervenire quanto prima ad una riunione congiunta dei due Uffici di presidenza, nella quale, mi auguro, possa essere sbloccato l'iter delle proposte di legge presentate nella materia degli studi universitari nelle facoltà di medicina.

GANDOLFI. A nome del gruppo repubblicano, esprimo riserve sulla proposta di legge pur rendendomi conto che essa si muove nell'ottica di eliminare situazioni di disparità che sul piano giuridico possono apparire ingiuste, come quella che vede i professori incaricati interessati al provvedimento trovarsi in una condizione svantaggiosa rispetto a borsisti e contrattisti aventi minori titoli.

Resta il fatto che nella legge n. 28 del 1980 avevamo posto un termine rigi-

do di riferimento, che *a posteriori* ci stiamo accingendo a modificare in una situazione nella quale non abbiamo neanche la garanzia che gli incarichi siano stati assegnati con rigore e con estrema attenzione, in relazione anche al valore delle persone incaricate. Per queste ragioni mi asterrò dalla votazione sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FIANDROTTI, *Relatore*. Svolgerò una breve replica perché il dibattito è stato sufficientemente ampio. La questione nodale è che rimuoviamo un termine fisso stabilito nella legge n. 28 del 1980. Richiamandomi alle considerazioni molto calibrate fatte dall'onorevole Masiello, rilevo che queste iniziative debbono essere valutate certamente con la cautela che richiede il caso, e soppesate dal legislatore con una capacità di valutazione di cui esso deve sempre farsi carico. Il problema è di vedere se una iniziativa, un'innovazione renda giustizia o squilibri il sistema. Se con una innovazione disponiamo delle estensioni forzando la mano al sistema legislativo che abbiamo costituito per creare *ex post* diversità di trattamento tali da aprire poi una successione a catena con ulteriori rivendicazioni da parte di categorie affini, allora creiamo un fatto negativo dal punto di vista del diritto. Se, però, innoviamo e perfezioniamo il sistema eliminando una ingiustizia, una irregolarità, uno scopenso che esistevano nel sistema legislativo da noi costituito, compiamo un'opera giusta dal punto di vista del diritto, perché il compito del legislatore è di creare sempre un sistema equilibrato che attribuisca lo stesso trattamento a coloro che si trovino nelle identiche condizioni. Noi abbiamo determinato una specie di ingiustizia *in re ipsa* dal momento in cui abbiamo dovuto far fronte all'esigenza di porre un termine per evitare un rischio maggiore, e cioè il proliferare di richieste in se stesse in-

giuste, in quanto si sarebbero dovuti assegnare incarichi nel corso del 1980 proprio in funzione della legge che si andava elaborando, creando quindi situazioni di disparità rispetto agli incarichi dati in precedenza. Ma, cessata questa esigenza, non ovviare all'inconveniente da noi creato con la fissazione di un termine rappresenterebbe una ingiustizia « di ritorno » vista sotto altro aspetto.

Rispondendo ai colleghi intervenuti nel dibattito, e in particolare all'onorevole Del Donno, faccio presente che ci troviamo di fronte a professori i quali, passati i tre anni, si troveranno esattamente nelle stesse identiche condizioni dei colleghi che superano i giudizi di idoneità ma, nonostante le stesse condizioni di fatto, non potranno avere le stesse condizioni giuridiche. L'ingiustizia della legge 21 febbraio 1980, n. 28 consiste proprio in questo: di prevedere trattamenti diversi di fronte a situazioni di fatto uguali. Il provvedimento in esame ha appunto lo scopo di sanare la situazione di sperequazione esistente.

LENOCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro, a nome del Governo, favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, pur condividendo le riserve e le perplessità di alcuni colleghi intervenuti nel dibattito in merito al proliferare di iniziative legislative che possono minare la portata e il senso del decreto delegato varato nel luglio dello scorso anno. Debbo peraltro sottolineare che quest'ultimo è stato un provvedimento piuttosto complesso, che ha cercato per la prima volta di dare una sistemazione generale a tante situazioni del personale universitario che quindici anni di dibattito serrato sulla riforma universitaria non erano riusciti a risolvere. Non si poteva quindi pretendere che il riordinamento giuridico della docenza universitaria potesse essere talmente perfetto da non rendere necessaria una ulteriore iniziativa legislativa come quella che stiamo assumendo in questo momento. Fra l'altro, non mi pare che queste iniziative legislative siano molte, per

cui le preoccupazioni dell'onorevole Masiello, da questo punto di vista, possono essere ridimensionate.

Come è stato ricordato, il provvedimento in discussione muove nello spirito della ricordata legge sulla docenza universitaria, senza andare a modificare alcunché. Probabilmente, se nel corso del dibattito su quella legge fosse stata fatta presente la necessità di provvedere alla sistemazione di questo personale incaricato, che si trova indubbiamente oggi in condizioni di disparità dal punto di vista giuridico rispetto ad altre categorie di personale insegnante con meno titoli e requisiti giuridici e didattici, non vi sarebbe stato bisogno di una successiva iniziativa legislativa integrativa della normativa precedente.

Il Governo, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento in discussione, ritiene che si debbano apportare ad esso alcune modifiche. Occorre precisare innanzi tutto che i professori incaricati nell'anno 1979-1980 hanno diritto a partecipare alle due tornate dei giudizi di idoneità previste dalla legge. È poi necessario sostituire l'espressione « al momento dell'espletamento dei giudizi di idoneità », con l'espressione « all'atto della indizione dei giudizi di idoneità », in quanto nessuna legge prevede il possesso dei requisiti al momento dell'espletamento del concorso; occorre che questi requisiti siano posseduti al momento della emanazione del bando di concorso, ossia al momento della indizione dei giudizi di idoneità. Si tratta di una precisazione che occorre fare proprio per evitare quei pericoli sottolineati nel corso del dibattito. Lo stesso discorso vale per l'altra proposta di modifica, da me indicata, con la quale si intende precisare che, come previsto dalla legge per altre categorie, anche i professori incaricati cui si estende il disposto dell'articolo 5 della legge n. 28 possono partecipare alle due tornate dei giudizi di idoneità.

MASIELLO. Concordo nel merito delle proposte del Governo; ritengo, però, che la modifica da apportare al testo della

proposta di legge debba tenere conto del disposto dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il cui primo comma sancisce il diritto di partecipare alla prova idoneativa al completamento del triennio. Più specificatamente, esso stabilisce in pratica che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, i professori incaricati stabilizzati nonché quelli che abbiano completato il triennio, di cui al decreto-legge n. 817 del 1978, al termine dell'anno accademico 1979-80. Pertanto, per coerenza analogica, dobbiamo anche in questo caso stabilire che la partecipazione alla prova idoneativa è possibile al termine del triennio, che per i professori incaricati di cui ci stiamo occupando scade al termine dell'anno accademico 1981-82. Ciò significa che dobbiamo prevedere nuove tornate dei giudizi di idoneità, con possibilità di prova d'appello.

LENOCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo le osservazioni del collega Masiello fondate e ne terrò conto nella formulazione degli emendamenti già preannunciati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne dò lettura.

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si applicano anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-80 che, al momento dell'espletamento dei giudizi di idoneità abbiano comunque compiuto un triennio di insegnamento nell'incarico.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « al momento dell'espletamento », *con le altre:* « all'atto della indizione »;

Aggiungere il seguente secondo comma:

« I professori incaricati di cui al comma precedente hanno titolo a partecipare

alle tornate dei giudizi di idoneità previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

FIANDROTTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Fiandrotti ed altri:
« Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-1980 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria » (2182).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 26 |
| Votanti | 25 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli,

Casati, Chirico, Cirino Pomicino, De Gregorio, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Giudice, Innocenti, Masiello, Mensorio, Monteleone, Pagliai, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Tesini Giancarlo.

Si è astenuto:

Gandolfi.

E in missione:

Sterpa.

Discussione del disegno di legge: Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche (2428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche ».

Il relatore, onorevole Brocca, ha facoltà di svolgere la relazione.

BROCCA, *Relatore*. Per poter capire le motivazioni del disegno di legge in esame occorre ricordare che con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, si è tentato di adeguare alla nuova realtà scolastica le strutture degli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione con la revisione dei ruoli e con un incremento delle dotazioni organiche del personale. Siamo però ancora lontani, dopo dieci anni dall'approvazione di quel provvedimento, dal raggiungere la totale copertura di questo ampliamento numerico di personale.

Le cause che hanno impedito la copertura dei ruoli sono di varia natura e vanno sinteticamente menzionate: vi è stata in primo luogo l'esigenza di contenere la spesa, che ha comportato il frazionamento cronologico dell'incremento di organico, vanificando così una completa disponibilità dello stesso che potesse consentire di fronteggiare in maniera adeguata le esigenze dell'amministrazione. Un'altra causa che ha impedito l'adeguamento degli organici è da individuare nei meccanismi di reclutamento che sono stati ritardati dalle previste riserve di posti disponibili a favore del personale interno. La terza ragione è da ricercare nel congelamento di un cospicuo numero di posti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'istituzione del ruolo unico nazionale e per l'attuazione del piano sull'occupazione giovanile. Va anche fatto presente che dal 1971 ad oggi l'istituzione degli uffici regionali del Ministero per i beni culturali e ambientali e la soppressione del provveditorato agli studi di Bolzano hanno comportato una non irrilevante contrazione del predetto ampliamento.

Per far fronte alle difficoltà che sono intervenute, ciascun ufficio dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, in relazione alle proprie specifiche esigenze, si è avvalso di alcune unità di personale scolastico non docente dotato di una vasta esperienza. Il fenomeno, che è di trascurabile rilevanza in termini numerici in quanto il personale interessato assomma a 130 unità, costituisce un tentativo, anche se modesto, di sanare le allarmanti carenze di personale che si verificano in alcuni settori.

Questo disegno di legge scaturisce, quindi, dalle esigenze che ho riferito e si pone, nell'ottica dello specifico interesse al buon andamento dell'amministrazione, come lo strumento più idoneo a fornire una chiara definizione giuridica della posizione del personale non docente di cui ci stiamo occupando. In particolare, il personale in questione viene inquadrato nel corrispondente ruolo organico dell'am-

ministrazione presso cui presta servizio secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Più specificatamente, è previsto l'inquadramento nelle rispettive qualifiche funzionali in soprannumero, con la permanenza in tale posizione fino all'emanazione della legge per la determinazione delle dotazioni organiche delle varie qualifiche, di cui all'articolo 5 della medesima legge. In tal modo vengono salvaguardati gli interessi legittimi degli impiegati amministrativi, che verrebbero ad essere compromessi dalla sottrazione di posti negli organici delle varie qualifiche.

Viene, inoltre, fissata la data del 1° ottobre 1975 come termine entro il quale il personale scolastico non docente, in servizio presso gli uffici centrali e periferici della pubblica istruzione, può avvalersi della facoltà di richiedere l'inquadramento. Va altresì precisato che tale data delimita temporalmente e numericamente l'area di applicazione della norma.

Con le motivazioni che ho esposto, invito la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MONTELEONE. Esprimo l'assenso del gruppo comunista al disegno di legge che oggi ci viene proposto, ma non sarei sincero se, nello stesso tempo, non esprimessi qualche riserva sulla forma di reclutamento del personale non docente che attualmente presta servizio negli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

A parte il fatto che a me risulta che il numero di tale personale sia superiore alle 130 unità di cui parlava il relatore, i colleghi sanno benissimo che il reclutamento avviene sulla base di valutazioni discrezionali dei provveditorati agli studi. Può accadere poi che, essendo previsto che tale personale sia immesso an-

che in soprannumero nei ruoli e negli organici corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica, nei provveditorati e nel Ministero gli organici siano coperti. Tuttavia, rimane certo e verificabile il proficuo lavoro svolto da tale personale nell'ambito dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Fatte queste brevi osservazioni, non mi rimane che sottolineare la necessità di riprendere quanto prima il discorso relativo alle procedure concorsuali tendenti a coprire le vacanze in organico e all'adeguamento delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica ai nuovi compiti che la legge le assegna.

FIANDROTTI. Il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge che tende ad inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione il personale non insegnante delle istituzioni scolastiche. Si tratta di un provvedimento che sana una situazione di squilibrio della quale non è responsabile del tutto l'amministrazione dello Stato e che va quanto prima risolta.

CASATI. Il gruppo della democrazia cristiana concorda con le ragioni addotte dal relatore, per cui voterà a favore del provvedimento.

GANDOLFI. A nome del gruppo repubblicano, debbo rilevare l'anomalia della procedura con cui si adotta una sanatoria *a posteriori*, ma le ragioni prospettate dal relatore appaiono più che convincenti, per cui preannuncio il mio voto favorevole sul disegno di legge.

DEL DONNO. Quando venne emanata la disposizione secondo cui il personale dello Stato poteva passare da un Ministero all'altro e da un'amministrazione all'altra, vi fu una levata di scudi non solo dei sindacati, ma anche di tutto il personale che presta servizio nelle istituzioni statali, perché Tizio, Caio e Sempronio che entravano nel Ministero si sarebbero posti di diritto nell'amministrazione

dello Stato ostacolando, agli effetti della promozione, colui che per anni aveva segnato il passo nella stessa. Su questa ingiustizia palese, una volta tanto, tutto il personale e i sindacati si sono trovati concordi.

Si dice che 130 unità sono interessate al disegno di legge, ma quante sono le persone che attendono il momento della promozione? Quanti, da anni nella stessa amministrazione, hanno acquisito esperienza e mostrato diligenza? Ora, questo personale, entrando in ruolo, acquisisce il diritto alla promozione e scavalca gli altri che non meritano da parte della pubblica amministrazione, in questo caso del Parlamento, una ingiustizia del genere. Interessa poco che siano circa 130 unità, perché bisogna insistere sul principio, tanto più che non si tratta di personale assolutamente insostituibile, di tecnici senza i quali si fermerebbe l'ingranaggio. Infatti, si parla di personale da inquadrare in soprannumero. Non so con quale criterio o volontà politica, se non quella partitica, si possano proporre certi provvedimenti. Vi fu una levata di scudi al momento dell'emanazione della legge. Infatti, nell'amministrazione sono stati eseguiti solo due passaggi che hanno suscitato lo sdegno di coloro che si sono visti porre due persone davanti.

Il MSI-destra nazionale, non per spirito di parte ma di giustizia, è decisamente contrario al provvedimento. In merito alle motivazioni dello stesso, faccio presente che anche chi uccide ha le sue ragioni e colui che non avrà da opporre niente dirà che è stato il diavolo tentatore entrato in lui. Faust parla di questo demone tentatore, ma che la condotta del demone sia permanente...

MASIELLO. Lo esorcizza lei.

DEL DONNO. Non possiamo fare piccole proposte disgregatrici e offensive della dignità umana. Penso che colui il quale ha fatto carriera in un determinato posto non debba essere in alcun modo sopravanzato da chi viene posto lì per comodità: infatti, i distacchi e i coman-

di - lo dico senza offesa per alcuno - non sono altro che forme di raccomandazione; siccome si sta male in un posto, ci si sposta in un altro. Chi lavora nell'amministrazione lo avrà potuto constatare con molta serenità. Comunque, anche se ci si vuole avvalere di questo personale per l'esperienza e la dottrina acquisite, è odioso che un fatto diventi diritto e che, ad un certo momento, non vi sia più il diritto, ma il fatto che si trasforma in diritto. Siamo quindi decisamente contrari al disegno di legge.

GIUDICE. Questo provvedimento rappresenta una sanatoria dal momento che si tratta di assicurare un posto di lavoro a persone assunte in qualche maniera. Mi associo alla maggioranza dei presenti che voteranno a favore del disegno di legge pur con l'amaro in bocca perché, ancora una volta, ci si trova di fronte ad assunzioni di personale non attraverso i corretti canali. In particolare, vorrei chiedere com'è possibile che poco prima del 30 settembre 1975 siano state assunte persone all'università al di fuori dei normali canali dei concorsi. Questa domanda deriva anche dalla constatazione che vi è una notevole carenza di personale non docente in parecchi settori dell'università, nei quali è stata seguita la normale procedura nelle richieste di personale, promesso da tempi ben più lontani del 30 settembre 1975, che però non è mai arrivato. Pertanto, mi interesserebbe sapere quali sono le vie attraverso le quali si può ottenere personale anche al di fuori delle normali procedure concorsuali.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BROCCA, *Relatore*. Vorrei far notare al collega Giudice che non si tratta di personale « piovuto dal cielo », ma dell'amministrazione pubblica, del Ministero, e quindi di personale scolastico che appartiene ad un altro ruolo e che viene chiamato, per la particolare competenza e la

esperienza maturata, a prestare un servizio tamponando una situazione di difficoltà.

GIUDICE. Ma non è in ruolo!

BROCCA, *Relatore*. È personale scolastico non docente che svolgeva altre attività nell'ambito dell'amministrazione pubblica, nel ramo specifico del Ministero della pubblica istruzione, e quindi già inserito nella scuola. Concordo sulla necessità di seguire le procedure concorsuali; del resto, siamo stati sempre di questo parere.

La riserva manifestata dai colleghi del gruppo comunista ha un suo fondamento; però, devo fare presente che una discrezionalità nella scelta del personale è stata motivata dalla situazione contingente e guidata da ragioni di efficienza, competenza, esperienza e non politico-partitiche, come pensa l'onorevole Del Donno.

DEL DONNO. Come è in realtà.

BROCCA, *Relatore*. La realtà che vede lei non è quella che corrisponde alla nostra visione. Vi è quindi una diversità di giudizio. Mi pare che non si possa non concordare sulla necessità di riordinare la pubblica amministrazione e il Ministero, per cui l'auspicio espresso in tal senso viene senz'altro accolto. Infine, vorrei dire all'onorevole Del Donno che questo personale ha ben operato e non ha bloccato il posto agli altri.

DEL DONNO. Come lo fa a sapere?

BROCCA, *Relatore*. Vi sono le prove.

DEL DONNO. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla della soppressione del provveditorato agli studi di Bolzano. Il personale si è trovato in mezzo alla strada ed ora...

BROCCA, *Relatore*. Non c'entra niente. Questa è la ragione per cui non è stato possibile far procedere nei termini previsti i concorsi, ma non quella per cui si intende inquadrare nei ruoli il personale

previsto dal disegno di legge. Non facciamo confusione.

Quindi, ribadisco che non vi è alcuno scavalco né lesione degli interessi degli altri dipendenti della pubblica amministrazione, come l'onorevole Del Donno ha insistentemente affermato.

LENOCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle considerazioni espresse dal relatore. Per quanto riguarda alcune critiche e riserve avanzate nel dibattito in merito alla valutazione discrezionale dei provveditori agli studi, desidero sottolineare come queste scelte siano state sempre improntate, almeno in linea di massima, alle necessità di servizio. Ritengo inoltre che le perplessità dell'onorevole Monteleone sul numero di unità di personale interessato da questo disegno di legge possano essere fugate in questa sede. Posso infatti confermare che si tratta solo di 130 unità: si tratta pertanto di un fenomeno abbastanza contenuto, che costituisce un tentativo di sanare, per alcuni settori, gravi carenze di personale.

Il provvedimento in esame tende a dare una definizione giuridica alla situazione di questo personale che ha prestato la sua opera presso le amministrazioni centrali e periferiche della pubblica istruzione. Come ha ricordato il relatore, il trattamento giuridico ed economico di questo personale non si discosterà dall'analogo trattamento riservato agli appartenenti ai vari livelli previsti dalla recente legge sul pubblico impiego.

Ribadendo pertanto che il provvedimento non dà luogo ad alcuna forma di ingiustizia e che interessa un numero limitato di personale - e ciò è garantito dal riferimento alla data del 30 settembre 1975, il che significa che per il futuro non si metterà più l'amministrazione centrale e quella periferica nella condizione di continuare in una prassi che, sia che si consideri positiva, sia che si consideri negativa, comporta sempre anomalie di carattere giuridico -, raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, comunque in servizio alla data del 30 settembre 1975 presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento nel corrispondente livello funzionale retributivo del ruolo organico di detta amministrazione.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma il personale interessato non chieda il collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione è restituito alle scuole, istituti o università di provenienza.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche » (2428).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andò, Andreoli, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, De Gregorio, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Giudice, Innocenti, Masiello, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Tesini Giancarlo.

È in missione:

Sterpa.

La seduta termina alle 11,45.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA